COSTITUZIONE DI UN ENTE FINANZIARIO DEI CONSORZI AGRARI

Art. 1

Costituzione e scopi dell'Ente

E' istituito un Ente finanziario dei Consorzi agrari con sede in Roma.

L'Ente ha lo scopo di contribuire allo sviluppo dell'agricoltura agevolando il migliore assetto finanziario dei Consorzi agrari e della Federazione Italiana dei Consorzi agrari, ed a tal fine il contributo dello Stato, di cui all'art. 2, lettera a), non potra' essere investito che in crediti ed in attivita' di pertinenza dei Consorzi agrari e della Federazione Italiana dei Consorzi agrari ed in operazioni di assestamento dei bilanci dei Consorzi agrari.

Versione in vigore dal 11 aprile 1933, non più in vigore dal 9 giugno 1938 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Costituzione di un Ente finanziario dei Consorzi agrari
Estremi	Legge 30 maggio 1932, n. 752
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 1932

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/costituzione-di-un-ente-finanziario-dei-consorzi-agrari/art-1-costituzione-e-scopi-dell-ente/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it